

## Edizione di giovedì 28 novembre 2013

### ADEMPIMENTI

#### [Beni ai soci: il lupo non perde il vizio](#)

di Fabio Garrini, Giovanni Valcarenghi

### IMPOSTE SUL REDDITO

#### [Acconto cedolare secca con aliquota ridotta](#)

di Luca Mambrin, Sergio Pellegrino

### OPERAZIONI STRAORDINARIE

#### [Risultanze civlistiche e Tuir sotto un unico tetto](#)

di Giovanni Valcarenghi

### RISCOSSIONE

#### [Il fermo non blocca il comproprietario](#)

di Fabio Pauselli

### AGEVOLAZIONI

#### [Pronto anche l'ultimo tassello per gli aiuti all'innovazione nel Sud](#)

di Luigi Scappini

## ADEMPIMENTI

---

### ***Beni ai soci: il lupo non perde il vizio***

di **Fabio Garrini, Giovanni Valcarenghi**

E' proprio vero che il lupo perde il pelo ma non il vizio; il lupo, ovviamente, è l'Agenzia delle entrate, che non si è lasciata sfuggire l'occasione di violentare, per l'ennesima volta, lo Statuto dei diritti del contribuente. Infatti, con [comunicato stampa di ieri](#), si annuncia la disponibilità dei [\*\*modelli e delle istruzioni per la trasmissione della comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti\*\*](#).

Ora, se il concetto fosse difficile (ma non lo è), è bene spiegarlo con calma.

Poiché in data **27 novembre 2013** è stata diffusa la **versione definitiva dei modelli di comunicazione e delle relative istruzioni**, unitamente alle specifiche tecniche, la legge 212/2000 sancisce che l'invio non possa essere richiesto ai contribuenti prima che decorrono **60 giorni** da tale data; quindi, non prima del prossimo mese di gennaio.

L'analisi proposta appare buonista, in quanto stende un velo pietoso sul fatto che ci sia un provvedimento dello scorso mese di agosto che tecnicamente prevede due comunicazioni differenti, che oggi magicamente si trasforma in un **unico modello di comunicazione** (peraltro, scelta certamente più coerente).

A prescindere da questo modo di operare che è ben lungi dalle tanto sbandierate buone intenzioni (solo chiacchiere ...) di stabilire un rapporto sereno e disteso con il contribuente, almeno qualche **indicazione utile** si rinviene dalle nuove istruzioni per la compilazione.

In primo luogo (in tema di **beni assegnati a soci o familiari**), poiché il fulcro dell'obbligo comunicativo sorge quando vi sia un **disallineamento tra valore normale e corrispettivo**, si specifica correttamente che tale ultimo parametro (appunto, il corrispettivo) **non deve essere per forza stato pagato** entro il termine del periodo di imposta; diversamente, il precedente modello richiedeva che il corrispettivo fosse "versato".

In secondo luogo, sono finalmente forniti comprensibili chiarimenti in merito ai **finanziamenti**, che mescolano messaggi positivi e negativi. Sul versante positivo, viene stabilito che:

- il **limite dei 3.600 euro** va riferito al **singolo socio o familiare**, e non alla posizione complessiva della società;
- in caso di **plurimi finanziamenti** nel corso del periodo di imposta, non è necessario

indicare tutte le date, ma **è sufficiente segnalare l'ultima**.

Sul versante negativo, invece, viene confermato che la segnalazione è dovuta (sia pure sempre con rispetto del limite) anche **ove le somme siano state prima versate e poi restituite**.

Si veda l'esempio fornito:

- 26 gennaio 2012: finanziamento +2.500,00 euro
- 4 marzo 2012: finanziamento + 3.500,00 euro
- 22 maggio 2012: restituzione – 4.000,00 euro
- 24 maggio 2012: finanziamento + 5.500,00 euro
- 8 settembre 2012: restituzione – 7.500,00 euro

Nonostante a fine 2012 il **saldo finanziario della posizione sia pari a zero**, la comunicazione si rende necessaria con **l'indicazione di 11.500 (somma dei tre versamenti effettuati)**, a prescindere dalle restituzioni, con la verifica del superamento della soglia dei 3.600 euro), accompagnata dalla **indicazione della data del 24/05/2012 (ultimo versamento effettuato)**. In tal modo, vero è che si riesce a misurare l'effettivo esborso del socio nel corso dell'anno, ma si fornisce una informazione errata (o quanto meno parziale) ai fini del controllo redditometrico del contribuente. Ciò determinerà la possibile inutile selezione di soggetti ritenuti in posizione di anomalia, che saranno costretti a giustificare la propria posizione in contraddittorio con l'Agenzia.

Era atteso anche un chiarimento per il mondo delle **cooperative**, sia sotto l'aspetto della sottoscrizione delle quote da parte dei soci (per il quale nulla si è detto, probabilmente ritenendo che normalmente non si superi la soglia dei 3.600 euro), sia per quanto attiene gli eventuali finanziamenti. Su tale ultimo aspetto, le istruzioni affermano che le società cooperative in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2514 del Codice civile, che ricevono finanziamenti dai propri soci, non sono tenute a comunicare i dati sull'accreditto delle retribuzioni dei propri soci dipendenti. Queste informazioni, infatti, sono già comunicate dalle cooperative all'Anagrafe tributaria tramite i modelli di dichiarazione 770 ordinario e semplificato.

Infine, segnaliamo anche uno spiraglio per i **semplificati**, soggetti per i quali si potevano presentare difficoltà in merito al reperimento dei dati in mancanza di supporto contabile.

Per dire tutto e niente, le istruzioni precisano che: *L'obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni esiste sia per le imprese in contabilità ordinaria sia per quelle in contabilità semplificata, in presenza di conti correnti dedicati alla gestione dell'impresa o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione*. Ora, appare chiaro che le vigente norme che regolano l'uso del contante, oltre che gli obblighi in materia telematica di pagamento dei modelli F24, di fatto impongono la tenuta di un conto corrente. Il caso di promiscuità potrebbe riguardare, al più, la ditta individuale che si preoccupasse di segnalare il finanziamento del familiare del titolare (ma dubitiamo che ci siano di "tali

soggetti" in Italia); non ci pare possibile, invece, estendere il ragionamento ad una società di persone. Ecco perché ci sembra che si voglia aprire uno spiraglio ma solo formalmente, poiché il pertugio per il passaggio verso l'esonero appare davvero troppo sottile.

## IMPOSTE SUL REDDITO

### **Acconto cedolare secca con aliquota ridotta**

di Luca Mambrin, Sergio Pellegrino

Entro il prossimo **2 dicembre 2013** anche i contribuenti titolari di **redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo che hanno optato per la cedolare secca** dovranno versare il relativo acconto per l'anno 2013.

L'aliquota **ordinaria** per la tassazione di tali redditi (con opzione per la cedolare secca) è pari al **21%**; è prevista anche un'**aliquota agevolata del 19%** per i contratti di locazione a **canone concordato** stipulati sulla base di appositi **accordi** tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (disciplinati dall'art. 2, comma 3, e art. 8 della L. 431/1998) relativi ad abitazioni sitate nei comuni **con carenze di disponibilità abitativa** individuati dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del D.L. 551/1988 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad **alta tensione abitativa** individuati dal CIPE con apposite delibere.

**L'art. 4 del D.L. 102/2013** ha previsto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2013 e unicamente per i **contratti a canone concordato** una riduzione dell'aliquota della cedolare secca **dal 19% al 15%**.

Con il [comunicato stampa del 22 novembre 2013](#) l'Agenzia delle entrate ha precisato che la nuova aliquota del 15% si possa applicare, utilizzando il **metodo previsionale** già dall'acconto in scadenza entro il prossimo 2 dicembre 2013.

Anche per calcolare l'acconto della cedolare secca per il 2013 il contribuente può **scegliere**, come del resto può farlo per tutti gli altri acconti delle altre imposte che devono essere versati, se applicare il **metodo storico o quello previsionale**. Con il **metodo storico** si determina l'importo dell'acconto sulla base della **cedolare secca dichiarata nel modello 730/2013 o nel modello Unico PF 2013**; con il **metodo previsionale** si tiene invece conto della minore imposta che si prevede sia dovuta per l'anno in corso. **Chi intende calcolare l'aconto col metodo previsionale può quindi beneficiare della riduzione della aliquota dal 19% al 15% già per il versamento in scadenza il 2 dicembre.**

Per la corretta determinazione del secondo acconto della cedolare secca per l'anno 2013, con l'utilizzo del metodo storico, bisogna tener conto:

- della **misura dell'acconto complessivamente dovuto**, fissata al **95%** (si conferma quindi che l'aumento di un punto percentuale previsto per l'acconto IRPEF, che è passato dal 99% al 100% **non opera** ai fini della determinazione della seconda rata della cedolare secca);
- **dell'importo indicato nel rigo RB11 campo 3 "Totale imposta cedolare secca"** del Modello Unico Persone Fisiche 2013;
- dell'importo versato come **primo acconto**, pari al 40% del 95% del rigo "Totale imposta cedolare secca" RB11.

Seguendo le regole generali di versamento degli acconti, **l'importo dovuto** applicando il **metodo storico** deve essere così determinato:

- **non è dovuto alcun acconto di cedolare secca** se l'importo **del rigo RB11** risulta essere **inferiore ad € 51,65**;
- l'importo da versare (**in un'unica soluzione** entro il giorno 2 dicembre 2013) è pari al **95% del rigo RB11** se tale importo risulta essere **superiore ad € 51,65 ma inferiore ad € 257,52**;
- se l'importo indicato al rigo RB11 risulta essere **superiore ad € 257,52** l'importo da versare come secondo acconto entro il 2 dicembre 2013 sarà pari alla differenza tra il **95% del rigo RB11** e quanto già versato a titolo di primo acconto (**pari al 40% del 95% del rigo RB11**), ovvero **il 60% del 95% del rigo RB11 campo 3**.

Il contribuente può anche utilizzare il **metodo previsionale** per la determinazione dell'aconto se prevede di dover versare una minore imposta, può determinare gli acconti da versare sulla base della **minor imposta dovuta**.

Quindi, come precisato dall'Agenzia nel comunicato stampa, **la nuova aliquota del 15%** prevista che i contribuenti che hanno optato per la **cedolare secca sui contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato** può essere applicata utilizzando il **metodo previsionale** già dall'aconto da versare entro il prossimo 2 dicembre. In tale circostanza, se la prima rata di aconto è stata già versata nel mese di giugno (o in luglio con la maggiorazione dello 0,40%) **l'importo della seconda rata** si ottiene determinando **l'imposta annua dovuta per il 2013 con l'aliquota del 15%, calcolando il 95% della cedolare così determinata e sottraendo quanto già versato a titolo di primo acconto** (pari come detto al 40% del 95% dell'importo indicato nel rigo RB11 campo 3).

Nel caso in cui il versamento **dovuto a titolo di aconto fosse risultato inferiore ad € 257,52**, l'aconto va versato in **unica soluzione**: l'imposta annua dovuta per il 2013 può essere **rideterminata con l'aliquota del 15%** e potrà essere versato a titolo di aconto il 95% dell'importo "previsionale" dovuto.

Attenzione però che, se il contribuente versa un aconto che **risulti insufficiente rispetto al 95% dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2013, incorre in una sanzione pari al 30% dell'importo non versato, maggiorato dei relativi interessi di mora**.

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

### ***Risultanze civlistiche e Tuir sotto un unico tetto***

di **Giovanni Valcarenghi**

L'Agenzia delle entrate, con la [\*\*risoluzione 84/E di ieri\*\*](#) si è pronunciata negativamente sulla possibilità, per un contribuente, di assumere un **comportamento fiscale difforme a quello risultante dalla particolare forma giuridica adottata**; cioè, anche se la società fosse stata interessata da una operazione straordinaria qualificata come elusiva dalla amministrazione finanziaria.

Vediamo di capire meglio la situazione. Nell'anno 2002, una società si è trasformata da srl a società semplice, nell'ambito di una procedura di **ristrutturazione** del gruppo cui apparteneva. Tale circostanza, durante una verifica fiscale, è stata ritenuta avere **natura elusiva**, con la conseguente inopponibilità degli effetti prodottisi verso l'Amministrazione finanziaria. Dopo avere definito la propria posizione per l'annualità oggetto di accertamento, la società ora chiede all'Agenzia se sia corretto, a prescindere dalla forma giuridica assunta (società semplice) comportarsi, ai soli fini fiscali, come una società di capitali sin dal 2007, **rendendo di fatto priva di effetti la trasformazione posta in essere**. Inoltre, ove fosse accolta la prospettata soluzione, si chiede anche di sapere se sia possibile **mantenere la tassazione consolidata di gruppo** e la adesione al regime di liquidazione IVA di gruppo.

Le entrate richiamano i canoni fondamentali dell'**articolo 37-bis del DPR 600/73**, il quale consente di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti mediante atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, che siano privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario, diretti ad ottenere **riduzioni di imposte o rimborsi altrimenti indebiti**, a condizione che siano state poste in essere una o più delle operazioni richiamate al comma 3 della predetta norma.

Il primo effetto derivante dalla condotta elusiva è definito in termini di **inopponibilità** all'Amministrazione finanziaria **degli atti, fatti e negozi elusivi**; il secondo effetto prevede che l'Amministrazione finanziaria disconosca i vantaggi tributari e possa, quindi, **sancire il pagamento delle imposte** determinate in base alle disposizioni eluse. Ricorda, inoltre, che l'accertamento dell'elusività non comporta contestazioni sulla validità, sotto un profilo civilistico, degli atti posti in essere dal contribuente, sia nei confronti di altri soggetti, sia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. L'inopponibilità del negozio all'Amministrazione finanziaria riguarderebbe ogni profilo di **indebito vantaggio tributario** che il contribuente pretenda di far discendere dalla operazione elusiva (Cass. Civ., SS. UU., sent. n. 30055/2008). Nel caso particolare, secondo le proposte dell'istante, sembrerebbero coesistere due diverse

anime, visto che una società semplice si comporterà come una società a responsabilità limitata. Quindi, la società istante, a valere dalla data di effetto della trasformazione, è soggettivamente una **società semplice** ed a nulla vale che intenda comportarsi come società a responsabilità limitata.

Le Entrate sono dell'avviso che **la società non possa né optare per il regime del consolidato fiscale nazionale, né aderire alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo**, perché questi regimi non sono optabili da una società semplice.

Nel caso in cui, invece, si decidesse di trasformare la società semplice in una società a responsabilità limitata, detta operazione:

- non avrà, ai fini delle imposte dirette, gli effetti di una operazione fiscalmente realizzativa sulla società trasformanda, in considerazione della specifica circostanza per cui la trasformazione perfezionata in precedenza è stata disconosciuta ai fini delle imposte dirette;
- il disconoscimento determina la necessità di applicare un regime di neutralità fiscale che si traduce anche nella non necessità di frazionare il periodo di imposta in due diversi periodi, posto che medesimo è il regime fiscale che sugli stessi verrà applicato;
- la dichiarazione dei redditi sarà unica per l'intero periodo.

La risoluzione ricorda anche che, a prescindere dal perfezionamento della trasformazione in società a responsabilità limitata, il valore fiscale dell'unico asset di proprietà deve essere determinato **riducendo il valore fiscale originario** – esistente alla data della prima trasformazione – **dell'ammontare degli ammortamenti fiscali riconosciuti in deduzione dal reddito imponibile accertato**.

Relativamente alle imposte indirette, la (retro)trasformazione da s.s. a srl:

- è operazione fuori campo di applicazione dell'IVA;
- sconta imposta di registro in misura fissa di 168,00 euro;
- nel caso in cui nel patrimonio della società trasformanda siano compresi beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di euro 168,00 (circolare n. 37 dell'11 Luglio 1991).

## RISCOSSIONE

### ***Il fermo non blocca il comproprietario***

di Fabio Pauselli

**Il fermo amministrativo**, come noto, è un atto amministrativo interdittivo dell'uso di **beni mobili registrati** solitamente applicato ad auto e motoveicoli, il cui presupposto è il **mancato pagamento da parte del debitore di pendenze di natura tributaria**.

E' una misura cautelare la quale, pur impedendone l'utilizzo, non priva il debitore della proprietà del mezzo e non comporta, altresì, l'inalienabilità dello stesso. Il fermo viene adottato in seguito al mancato pagamento da parte del debitore **nel termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale o 90 giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo**, indipendentemente dall'entità del credito tutelato.

Il fermo, inoltre, deve essere preceduto dalla notifica di un **preavviso di iscrizione di fermo amministrativo** il quale deve contenere l'avvertenza per cui, trascorsi 30 giorni dalla notifica dello stesso, in caso di omesso pagamento di quanto dovuto l'Agente della Riscossione procede all'iscrizione del fermo presso il pubblico registro automobilistico (P.R.A.).

In tal caso il bene non può circolare e le conseguenze del mancato rispetto del divieto non sono per nulla piacevoli: **sanzione amministrativa da € 700 a € 3.086 più sequestro immediato del bene**.

Restano esclusi tutti quei veicoli strumentali all'esercizio dell'attività di impresa o della professione; in tal caso il debitore, entro 30 giorni dalla notifica del preavviso, deve attivarsi al fine di dimostrare che il bene sia funzionale all'attività svolta esibendo tutti i documenti inerenti (ad esempio le fatture, il registro dei beni ammortizzabili, il quadro degli studi di settore inerente ai cespiti, ecc..).

Se la questione risulta semplice e lineare nel caso di veicoli aventi un unico proprietario, non può dirsi lo stesso nel caso di **veicoli in comproprietà con soggetti non "morosi"**. Per l'Agente della Riscossione il diritto a circolare con un automezzo gravato da fermo amministrativo è precluso anche agli eventuali comproprietari *in bonis*, trattandosi di un bene indivisibile; in tal caso il cointestatario dovrebbe attivarsi nei confronti del debitore moroso affinché liberi il veicolo oppure pagare lui stesso le sanzioni relative al fermo per poi rivalersi nei confronti dell'obbligato "principale".

A questa inevitabile e paradossale conclusione, si contrappone una tesi giurisprudenziale

avanzata dalla **Commissione Tributaria Provinciale di Macerata con la sentenza n. 181/2007** per la quale appare oggettivamente inapplicabile il fermo di un veicolo quando questo risulta essere comune a più proprietari non tutti debitori nei confronti del Concessionario alla Riscossione. Infatti, nonostante l'iscrizione del fermo amministrativo rappresenti un atto formale che viene accordato all'Amministrazione Finanziaria quale tutela conservativa della propria pretesa tributaria, non è detto che a subirne le conseguenze debba essere anche il comproprietario non debitore. Quest'ultimo, inoltre, non potrebbe nemmeno acquisire la piena proprietà del bene liquidando il comproprietario; in tal caso, infatti, il fermo amministrativo permarrebbe comunque a tutela dell'azione esecutiva promossa dall'ente di riscossione. Né, d'altronde, potrebbe vedersi costretto a cedere un bene a causa di una indisponibilità dovuta ad inadempienze altrui.

Alla luce di quanto esposto e di un orientamento in dottrina praticamente univoco, **in caso di un bene in comproprietà soggetto a fermo amministrativo** la soluzione alternativa al pagamento è quella di impugnare l'atto dinanzi alla competente Commissione Tributaria **confidando nel suo totale annullamento.**

## AGEVOLAZIONI

---

### **Pronto anche l'ultimo tassello per gli aiuti all'innovazione nel Sud**

di Luigi Scappini

Il **Ministero dello sviluppo economico**, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, ha emanato il [decreto](#) mancante per la concessione e l'erogazione delle **agevolazioni** in favore dei **programmi di investimento** aventi l'obiettivo di innovazione e miglioramento competitivo previste per le regioni **Calabria, Campania, Puglia e Sicilia**, ultimo tassello mancante, dopo la pubblicazione sulla [Gazzetta Ufficiale n.236 dell'8 ottobre 2013 del D.M. 29 luglio 2013](#) con cui erano state definiti termini, modalità e procedure.

A questo punto **manca** solamente la **pubblicazione** in **Gazzetta Ufficiale** del decreto del 20 novembre.

I progetti, per essere ammissibili all'agevolazione devono avere a oggetto la realizzazione di **investimenti innovativi** intesi come l'acquisto di **immobilizzazioni materiali e immateriali** (in questo caso ammesse solo per le piccole e medie imprese) **tecnologicamente avanzate** in grado di aumentare il livello, determinato in termini di **riduzione dei costi**, aumento della capacità produttiva, introduzione di nuovi prodotti e/o servizi, riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro, di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica che è oggetto del programma di investimento.

Ricordiamo come i **fondi** messi a disposizione ammontano a **150milioni** di euro di cui il 60%, e quindi 90milioni, sono riservati ai programmi riconducibili esclusivamente alle micro, piccole e medie imprese.

Le **domande** di agevolazione con la relativa documentazione, firmate digitalmente, devono essere inviate, tramite una procedura informatica, a pena di invalidità, **a decorre** dalle ore 10.00 del **27 febbraio 2014**.

Ricordiamo che, come previsto dall'articolo 4 del D.M. 29 luglio 2013, le imprese, alla data di presentazione della domanda, devono avere, tra gli altri, i seguenti requisiti:

- essere costituite da almeno 2 anni ed essere iscritte al Registro Imprese (limitatamente alle imprese di servizi è richiesta la forma societaria);
- non essere in stato di crisi e quindi in liquidazione volontaria o sotto poste a procedure concorsuali;

- essere in contabilità ordinaria.

Come previsto dall'articolo 2, comma 3 del D.Lgs. n. 123/98, le imprese hanno diritto alle agevolazioni nei limiti delle disponibilità finanziarie. L'articolo 1, comma 8 del decreto precisa come le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano la relativa copertura finanziaria, si considerano decadute.

La documentazione da allegare alla domanda è quella riguardante la relazione tecnica del programma di investimento e il relativo piano, per le cui caratteristiche si rimanda a un [precedente intervento](#).

Una volta pervenuta nei termini la domanda, il Ministero inizierà l'istruttoria, fase in cui viene:

- verificata la completezza della documentazione presentata e dei requisiti di ammissibilità;
- valutata la solidità economico-patrimoniale dell'impresa istante e
- valutata la domanda in ragione dei seguenti criteri:

a. **caratteristiche dell'impresa proponente** valutate in ragione dei seguenti indici:

1. **copertura finanziaria** delle immobilizzazioni determinata quale **media**, riferita ai dati degli ultimi due esercizi contabili chiusi antecedenti la domanda, del rapporto tra **somma dei mezzi propri** e **debiti a medio-lungo** termine rispetto al totale delle **immobilizzazioni**;
2. **indipendenza finanziaria** determinata in ragione della **media**, sempre prendendo a riferimento i dati dei due esercizi antecedenti, dell'incidenza dei **mezzi propri sul totale del passivo**;
3. **incidenza delle spese in R&S**, determinato quale **media**, prendendo a base i dati dei due esercizi precedenti, tra **costi in ricerca e sviluppo** di cui alla voce B 1 2 dello Stato patrimoniale e il totale dei **ricavi** di cui alla voce A 1 di Conto economico;
4. **incidenza del personale qualificato** individuato dal rapporto tra personale qualificato, inteso come quello iscritto nel libro unico del lavoro e dotato di titolo di laurea in discipline in ambito tecnico e/o scientifico e totale complessivo del personale dipendente;

b. **fattibilità tecnica e sostenibilità economico-finanziaria del programma** giudicata in funzione dei seguenti valori indice:

1. **fattibilità tecnica** valutata in base al rapporto tra spese ammissibili, intese come quelle per i quali in sede di domanda siano stati forniti i relativi preventivi di spesa, relative a investimenti puntualmente definiti e totale delle spese ammissibili e
2. **sostenibilità** individuata prendendo a riferimento i seguenti indici:

- **incidenza della gestione caratteristica sull'investimento da realizzare** data dal rapporto tra MOL e il valore investimento ammessi dove il primo è dato dalla differenza tra il “Valore della produzione” e la sommatoria delle voci B6, B7, B8, B9, B11 e B14 di Conto economico, mentre il secondo è pari al valore degli investimenti oggetto di agevolazione a seguito dello svolgimento dal parte del ministero stesso dell'analisi di congruità dei costi e di pertinenza e innovatività dei beni presentata dall'impresa proponente e

3. **incidenza degli oneri finanziari sul fatturato** determinata quale media, sempre prendendo a riferimento i valori degli ultimi due esercizi contabili antecedenti alla domanda di agevolazione, del rapporto tra gli oneri finanziari di cui alla voce C17 di Conto economico e il valore della produzione;

c. **qualità della proposta** criterio che si determina avendo quale variabile il rapporto tra gli investimento ammessi all'agevolazione e il totale di quelli proposti.

Il perfezionamento dell'agevolazione si ha con la presentazione, a pena di decadenza, nel termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione, degli ordini di acquisto relativi ai beni previsti nel programma di investimento e relative conferme di acquisto e delle coordinate Iban del conto dedicato previsto dal D.M. 29 luglio 2013 e per il quale si è in attesa di provvedimento ministeriale con cui saranno individuati gli istituti di credito ove sarà possibile accendere il conto.